

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2472

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZARRO, ABBATE, ANDREOLI, ARMELLIN, ARTESE, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BELUSSI, BERNARDI GUIDO, BISAGNO, BOFFARDI, BONFERRONI, BONOMI, BORRUSO, CAPPELLI, CARENINI, CARLOTTO, CATTANEI, CAVALIERE, CAVIGLIASSO, CENI, CERIONI, DANESI, DE POI, FALCONIO, FERRARI SILVESTRO, FOTI, FUSARO, GAROCCHIO, LAFORGIA, LAGANA, LATTANZIO, LO BELLO, MALVESTIO, MARABINI, MENEGHETTI, MENSORIO, PATRIA, PAVONE, PELLIZZARI, PICANO, PICCOLI MARIA, PISICCHIO, PRANDINI, PUCCI, ROCELLI, RUSSO RAFFAELE, SABBATINI, SANESE, SANGALLI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANTALO, TASSONE, TESINI ARISTIDE, URSO SALVATORE, VECCHIARELLI, VIETTI, ZAMBON, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH, ZURLO

Presentata il 25 marzo 1981

Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali alle necessità primarie per la sussistenza e l'ordinato svolgimento sociale ed economico della vita della collettività

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esercizio del diritto di sciopero nei servizi non rinunciabili da parte della collettività, in quanto vitali per la sua sussistenza e per un ordinato sviluppo sociale, che consenta al cittadino di fruire di tutte le situazioni costituzionali di garanzia dello svolgimento della sua personalità, come individuo e nei gruppi intermedi (articolo 2 della Costituzione), è opportuno sia regolato rinunciando, da un lato, alla tradizionale impostazione classificatoria dei presidi necessari alle esigenze primarie della collettività stessa, e dall'altro, alla costruzione dell'astensione collettiva non legittima come fattispecie criminosa.

Questo progetto di legge ha inteso, viceversa, procedere per definizioni concettuali dei servizi in questione, per lasciare al convincimento logico-emotivo del giudice la completezza dell'operazione interpretativa (e, perciò, discrezionale) della identificazione del fatto, se, e come, rientrando nella fattispecie concettualmente rappresentata dall'articolo 1.

Per altro verso, questa proposta fa riferimento alla evidenziazione di un concorso squisitamente politico alla individuazione dei termini del conflitto collettivo, facendo appello, per ciò che concerne il periodo di necessaria astensione dello sciopero, alla riflessione responsabile delle parti, ed all'intervento dell'autorità politica, nel definire (per la collettività interessata, che ne diviene cosciente) da quali pretese di ordine normativo ed economico, e da quali eventuali disfunzioni organizzative, lo sciopero stesso trae origine.

Questa proposta di legge non prevede la definizione del rifiuto della prestazione come elemento criminoso, rinunciando a tale tipo di logica normativa a favore di una vera garanzia del funzionamento dei servizi in oggetto, da un lato, e di una ampia informazione della collettività dei fruitori dei servizi medesimi, sul contenuto delle rivendicazioni, affinché già la collettività stessa possa operare su queste ultime un primo giudizio di valore.

Ma ciò che, probabilmente, differenzia questa proposta di legge da altre che l'hanno preceduta, è la sua rigorosa aderenza ai risultati della giurisprudenza della Corte costituzionale, in tema di sciopero, enucleando da essa figure di esercizio dello stesso, e ipotesi interpretative, che hanno già affrontato un lungo collaudo in sede di giurisdizione di legittimità costituzionale.

Dall'assetto positivo del nostro ordinamento può emergere, in merito al diritto di sciopero, un primo ordine di limiti, riguardante, cioè, alcuni contenuti che il ricorso alla autotutela può assumere.

Nei confronti dell'istituto dello sciopero, infatti, si protrae da tempo una sorta di finzione interpretativa, di origine poli-

tico-sociologica, o storico-emozionale, che occorre, al contrario, chiarire in questa sede con il maggiore rigore tecnico.

Certa letteratura politica e, in buona parte, anche quella specialistica, configura, infatti, il diritto di sciopero come una affermazione di efficacia precettiva del costituente, la cui struttura (e i cui limiti) sarebbero con difficoltà disegnabili dall'interprete, posto il fatto che esso deve essere esercitato « nell'ambito delle leggi che lo regolano ».

Ciò ha consentito, ad un certo filone di pensiero politico (e, poi, anche tecnico) di affermare che eventuali limiti al diritto di sciopero, potevano essere posti solo, nel futuro, dal legislatore ordinario.

La nozione di sciopero ha sofferto, dunque, dalla entrata in vigore della Costituzione in poi, di questo suo dover essere definita in futuro, mediante legge ordinaria.

La novità della struttura del diritto di sciopero, per le carte costituzionali tradizionali, vale a dire l'esistenza di un presidio, da parte dell'ordinamento, di una situazione soggettiva avente a contenuto il potere di rifiutare, nell'ambito di un rapporto obbligatorio, la prestazione prevista, ha determinato la creazione di una sorta di zona di franchigia interpretativa, e di costruzione di una globale e acritica efficacia omnidirezionale dell'articolo 40 della Costituzione, che occorre invece riportare a una rigorosa verifica storica della interazione fra diritto di sciopero, da un lato, e norme esistenti (e coesistenti) nell'ordinamento positivo, dall'altro.

Dovendo, dunque, da un lato, essere definita la nozione di sciopero positivamente esistente nel nostro assetto costituzionale, mentre, dall'altro, si evidenziava la mancanza di produzione legislativa successiva alla Carta del 1948, si è finito per creare, sia nella costruzione dell'istituto, sia nella pratica quotidiana, un equivoco di fondo, profondamente radicato, e difficile da eliminare per il suo apparente semplicismo.

Si tende ad affermare, infatti: non sono state poste in essere le limitazioni legislative ipotizzate dall'articolo 40 della

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Costituzione. Da ciò ne discenderebbe, in primo luogo, sul piano tecnico-interpretativo, che lo sciopero non soffre limitazioni di diritto positivo. Inoltre, mancando (si sostiene) un modello normativo dello sciopero, si utilizza quello sociologico, che essendo atecnico e acritico, comprende ogni rifiuto della prestazione storicamente riportabile a quel modello, quale che sia il suo contenuto selettivamente differenziato.

E ciò, prescindendo dai riconosciuti limiti derivanti dalla coesistenza del diritto di sciopero con altri diritti, di rilevante interesse costituzionale, nel nostro ordinamento.

Se si tende, quindi, a ricondurre, per presunta mancanza delle « leggi che lo regolano », il diritto di sciopero al corrispondente modulo sociologico, si opera una interpolazione non tecnica fra espressioni pure e semplici di libertà politica (articolo 21 della Costituzione), da un lato, e astensioni dal lavoro giustificate da un legittimo rifiuto della prestazione (articolo 40 della Costituzione), dall'altro.

Se si seguisse interamente l'opzione sociologica, ogni astensione dal lavoro, a prescindere dai suoi presupposti normativi, finirebbe per essere sempre, fenomenologicamente, esemplificata sciopero.

Pertanto, in questa direzione, l'indagine sulla nozione di sciopero si sclerotizza, poiché si sommano, senza distinzione, situazioni di libertà di fatto, di libertà costituzionalmente protetta e di diritto soggettivo pubblico, e si finisce per giungere alla deludente conclusione che la nozione di sciopero è definita da quello che, storicamente, è apprezzato per tale. Si tratta di una tautologia che non può essere utilizzata dall'operatore giuridico, il quale deve distinguere l'essere dal dover essere e, cioè, la storia dalle condizioni ipotetiche con cui l'ordinamento autorizza (ripetiamo: secondo limiti certi) il legittimo (e lecito) rifiuto della prestazione (cfr. Corte cost. 54/1974).

Quanto rilevato non appartiene esclusivamente ad una ricognizione storico-interpretativa della collocazione del diritto di sciopero nel nostro ordinamento. Se si

prescinde, infatti, dalla interpretazione positiva di principio, più volte ribadita nelle decisioni e valutazioni del giudice costituzionale e di Cassazione, i comportamenti delle strutture sindacali di fatto si sono, in realtà, nell'esperienza degli ultimi venticinque anni, mossi molto di più sul piano della situazione di franchigia del diritto di sciopero, sia della utilizzazione del suo contesto sociologico-emozionale, piuttosto che del modulo normativo.

Il fenomeno si è venuto, dunque, svolgendo con queste caratteristiche: non si è operata alcuna distinzione fra diritto di rifiutare la prestazione, da un lato, e la semplice libertà di manifestare un pensiero politico, dall'altro, la quale ultima, anche se costituzionalmente tutelata, non rientra nelle ipotesi autorizzative della legittimità dell'autotutela.

L'esperienza storica, soprattutto degli anni settanta, fa emergere, in questa sorta di sciopero-fatto (che finisce per autorizzare se stesso, in sede di conflitto collettivo), comportamenti sicuramente estranei alla nozione normativo-positiva di autotutela, che hanno tuttavia preteso di legittimarsi nelle cose, tentando di far reagire operazioni di differente e non omogenea opportunità su di un'analisi di principio.

Per ciò che concerne il contenuto tipico (ed i limiti) del diritto di sciopero, uno dei migliori e maggiori contributi è venuto dall'elaborazione del giudice di costituzionalità, a proposito dell'astensione dal lavoro nei servizi afferenti a necessità primarie ed irrinunciabili della collettività.

Già la Cassazione (1628/1952) aveva proposto una linea di definizione dei limiti al diritto di sciopero, secondo la quale con il riconoscimento dell'autotutela sindacale, come diritto soggettivo, questo ultimo doveva necessariamente soffrire dei limiti che gli derivavano dalla sua inclusione nell'ordinamento giuridico e cioè dalla coesistenza con altre situazioni-valori, garantite dalla stessa Costituzione, quali il diritto di libertà di lavoro, di amministrazione della giustizia, di tutela della salute, ecc.

L'individuazione di questi limiti, e cioè del fatto che la esenzione della responsabilità per sciopero comportava pure il suo coordinamento con altri valori, ugualmente, o più intensamente tutelati dall'ordinamento, rappresenta il motivo che caratterizza la giurisprudenza di Cassazione e quella costituzionale in questi anni (per quest'ultima: Corte cost. 4/1977; Corte cost. 222/1976; Corte cost. 290/1974; Corte cost. 31/1969; Corte cost. 124/1962; Corte cost. 123/1962; Corte cost. 46/1958).

Tuttavia, l'elemento dei limiti al diritto di sciopero, da ricercarsi nella sua coesistenza con situazioni generali di interesse della collettività, analogamente, o più intensamente, tutelate, deve necessariamente essere rivalutato ai fini della determinazione del contenuto tipico della nozione di sciopero stesso (definibile, appunto, anche mediante l'individuazione del nucleo dei limiti ad esso coesenziali), come nell'ipotesi di autotutela realizzata in relazione a presidi di prestazioni non rinunciabili dalla collettività (cfr. Corte costituzionale 46/1958 cit.).

Il giudice della Consulta, infatti, nel decidere sull'ambito di costituzionalità dell'articolo 330 codice penale, ha rilevato come l'abbandono dei servizi di cui sopra, non necessariamente può coincidere (come ampiezza della sua fattispecie concreta), senza residui, con l'istituto dello sciopero.

La Corte, quindi, si esprime, prevalentemente, offrendo, in forma di atto giurisdizionale, non solo giudizi logico-sillogistici, bensì anche di valore, cioè di congruenza e di razionalità della norma ordinaria rispetto a quella costituzionale, dettando, in concreto, l'unica autentica interpretazione che esaurisce il contenuto di ragionevolezza costituzionale della norma ordinaria, considerata nell'ordinamento in un momento storicamente determinato.

Ma, se ciò è vero, nell'offrire giudizi di valore (e cioè di razionalità), le stesse norme ordinarie già poste, possono, in definitiva, concorrere ad individuare il contenuto sistematicamente astratto della norma di grado superiore, nei confronti di

quella subordinata (cfr. Corte cost. 222/1976 cit., la quale rileva che i « servizi essenziali debbono essere mantenuti in efficienza, ed in nessun caso possono essere trasgredite le specifiche norme inderogabili eventualmente al riguardo esistenti »).

A ben vedere il giudice costituzionale appare non solo, ovviamente, interessato a conservare quanto più possibile la continuità dei servizi in esame, ma finisce per individuare al di là della motivazione della autotutela professionale, un'area di rifiuto della prestazione che non rientra nello sciopero, in senso tecnico, ma che può, tuttavia, venire posta in essere come manifestazione di semplice volontà politica.

Questa ipotesi prende corpo come limite, flessibile ed elastico, al contenuto tipico dello sciopero legittimo, a seconda dell'evoluzione dell'interpretazione storico-teleologica di esso. Il giudice, infatti, ha compiuto un esame approfondito e ponderato, da un lato, della rilevanza costituzionale dell'esercizio della autotutela nei servizi in esame, posta in essere per una motivazione estranea alla tutela degli interessi garantiti nel Titolo III della Costituzione (Corte costituzionale 123/1962 cit.) — ciò che rappresenta, a ben vedere, l'unica ipotesi che può logicamente sussistere al di fuori dello sciopero in senso tecnico) e, dall'altro, dell'interesse della collettività alla piena continuità del servizio, ed ha optato per la prevalenza della tutela di questa seconda sfera di interessi (discendente dai limiti coesenziali al diritto di sciopero, e richiamata all'articolo 40 della Costituzione, nelle leggi che lo regolano).

Lo sciopero nei pubblici servizi non può non soffrire, dunque, quei limiti che vengono imposti all'articolo 40 della Costituzione della contemporanea coesistenza e concorrenza, nell'ordinamento costituzionale, di altri valori pari o sopraordinari, fra i quali, quelli « legati all'integrità della vita e della personalità dei singoli, la cui salvaguardia, insieme a quella della sicurezza verso l'esterno, costituisce la prima ed essenziale ragione di essere del-

lo Stato » (Corte cost. 31/1969 cit.; Corte cost. 4/1977 cit.).

Nell'avvertire che è una *quaestio facti* l'accertamento delle categorie che non possono rifiutare la prestazione, alla luce di quanto sopra rilevato, il giudice della Consulta aggiunge che, in questo senso, è compito delle Corti di merito « la valutazione comparativa degli interessi ».

Occorre riflettere, poi, che nell'interpretazione dell'articolo 40 della Costituzione, e nella ricerca dei limiti al contenuto tipico dello sciopero, mediante interpretazione sistematica di norme esistenti nell'ordinamento (vuoi a livello costituzionale, vuoi ordinario, tenuto conto della variazione di forza della fonte), è necessario fare riferimento, oltre che ai valori soprariferiti, alle caratteristiche materiali e strumentali dell'assetto costituzionale, storicamente sorto nel 1948.

La preoccupazione di radicare un limite all'esercizio del diritto di sciopero, correlata alla continuità ed identità della struttura costituzionale, e dei valori in essa immedesimati, risulta essere, poi, costante e scoperta in tutto il filone di pensiero del giudice costituzionale.

Questi, nel ricercare i limiti in questione, si riferisce « alle esigenze necessarie ad assicurare la vita stessa della comunità e dello Stato » (Corte cost. 31/1969 cit.), oppure esclude, sintomaticamente, che l'autotutela sia diretta a « sovvertire l'ordinamento costituzionale, perché si deve riconoscere che, in questo caso, il fine politico si scontra con la stessa Costituzione, la quale non solo consente, ma impone quelle misure che siano indispensabili a preservare, contro ogni sovvertimento, i principi fondamentali che la caratterizzano » (Corte cost. 290/1974 cit.).

Quest'ultima decisione avverte, poi, della illegittimità dello sciopero quando questo « per il suo modo di essere, oltrepassando i limiti di una legittima forma di pressione, si converta in uno strumento diretto ad impedire od ostacolare il libero esercizio di quei diritti e poteri nei quali si esprime direttamente o indirettamente la sovranità popolare ».

« Non si può, infatti, dubitare che uno sciopero siffatto sarebbe in contrasto col fondamento stesso dell'attuale assetto costituzionale, che si basa, appunto, su un funzionamento di tutte le libere istituzioni che, aperto alla valutazione delle istanze che in varia guisa sono espresse dai gruppi sociali, non trovi nel suo esercizio impedimenti ed ostacoli che compromettano la sovranità di cui quelle istituzioni sono, ad un tempo, espressione e garanzia ».

L'illegittimità dell'esercizio dell'autotutela, nell'ipotesi in oggetto, può apparire necessitata « dal bisogno di salvaguardare dal danno dal medesimo derivante, il nucleo degli interessi generali assolutamente preminenti rispetto agli altri collegati all'autotutela di categoria » (Corte cost. 123/1962 cit.).

Nello stesso senso, il giudice costituzionale (Corte cost. 31/1969 cit.) rileva che, se è vero che « la libertà di organizzazione sindacale trova il suo necessario corollario nella libertà di azione, non può senz'altro farsene discendere, in ogni caso, una sua indiscriminata pienezza di esercizio, una volta dimostrato che la libertà stessa, considerata in sé e nel sistema, non può non risultare limitata ».

La Corte, infatti, ha ritenuto che « lo sciopero già soggiace ad alcune limitazioni, sia a quelle che si desumono in modo necessario dalla stessa configurazione dell'istituto così come fu accolto dalla Costituzione (astensione dal lavoro di una pluralità di lavoratori a difesa di interessi che siano ad essi comuni), sia a quelle che derivano dall'esigenza di salvaguardare interessi che, a loro volta, trovino protezione in fondamentali principi costituzionali » (Corte cost. 1/1974).

La necessità della costruzione della nozione di sciopero, nell'ordinamento, come modello positivamente limitato (attualmente), e limitabile da una legislazione ordinaria non irrazionale, viene già suggerita dalle prime decisioni della Corte costituzionale (cfr. ad es., Corte cost. 46/1958 cit., per cui la partecipazione allo sciopero è lecita « se e in quanto questo possa

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

essere considerato legittimo»). Infatti, la stessa decisione 123/1962 cit., della Corte costituzionale, a cui tutti i commentatori si riportano per aver definito lo sciopero economico come quello la cui pretesa ha ad oggetto un interesse che trova nel Titolo III della Costituzione, tuttavia, ha cura di sottolineare la necessità « di contemperare le esigenze dell'autotutela di categoria con le altre discendenti da interessi generali i quali trovano diretta protezione in principi consacrati » nella Carta del '48.

Ed ancora: lo stesso giudice costituzionale estende la limitazione, eventuale e ipotetica, dal momento dell'esercizio della situazione soggettiva attiva a quello della vera e propria titolarità di essa: « Il potere di regolamentazione che la Costituzione affida alla legge ha per oggetto il diritto di sciopero e, quindi, appare suscettibile di rivolgersi a ciascuno degli elementi che entrano a comporlo, compresi in essi anche i soggetti che ne possano essere titolari ».

Sintomaticamente, in tema di ammissione della liceità dello sciopero di solidarietà, il giudice della Consulta sollecita la verifica, da parte di quello di merito, della sussistenza dei requisiti di tale liceità, e cioè la specie e il grado di collegamento fra gli interessi economici, in relazione alla natura delle rivendicazioni avanzate e, ciò che più conta, in rapporto alle « circostanze di tempo e di luogo in cui sono fatte valere ».

La presente proposta di legge, dunque, onorevoli colleghi, si articola nel modo seguente.

L'art. 1 individua i servizi il cui congruo funzionamento non può essere rinunciato dalla collettività, poiché necessari alla sussistenza e all'ordinato svolgimento della sua vita economica e sociale. Rifiutata ogni operazione normativa di valore definitorio-tassativo (che, comunque, avrebbe creato numerose difficoltà all'interprete in sede di valutazione logico-letterale e storico-teleologica), la norma si affida all'apprezzamento del giudice, definito da circostanze puntuali di tempo e

di luogo, ed alle costruzioni e valutazioni, quindi, di una giurisprudenza selettiva.

L'articolo 2 prevede un periodo di astensione dall'esercizio del diritto di sciopero, a partire dalla comunicazione della sua proclamazione. L'autorità politica (Ministro del lavoro, se lo sciopero è pluriregionale, Presidente della Giunta regionale, se lo sciopero è uniregionale) riceverà la comunicazione della proclamazione, mentre i promotori dello sciopero dovranno dare adeguata informazione alla collettività delle ragioni che sostengono il ricorso all'autotutela da essi deciso. In questo periodo di astensione dallo sciopero i servizi di cui all'articolo 1 saranno prestati con assoluta regolarità da tutti gli appartenenti alla struttura organica del servizio.

L'articolo 3 dispone che l'autorità politica sopraindicata, ricevuta comunicazione dello sciopero, porrà in essere tutte quelle procedure informali di consultazione e conciliazione, opportune per la soluzione della controversia collettiva.

L'articolo 4 stabilisce che, esaurito, infruttuosamente (ai fini della soluzione della controversia collettiva), il periodo di astensione dallo sciopero, lo stesso potrà venire esercitato con modalità che non si immedesimino nel rifiuto, a singhiozzo o a scacchiera, della prestazione lavorativa, o in una prestazione resa con criteri di non collaborazione pignolesca o di rallentamento.

L'articolo 5 disciplina l'intervento dell'autorità politica, nell'ipotesi il periodo di astensione dallo sciopero non venga rispettato, e consiste nel chiedere al pretore del luogo dove lo sciopero è stato proclamato, un'ingiunzione ai soggetti interessati perché cessino il loro comportamento e desistano dal reiterarlo in futuro. La competenza del pretore è esclusiva quale che sia la fonte del rapporto di lavoro dei soggetti in sciopero e, cioè, atto amministrativo o contratto.

La necessità che anche la collettività interessata dei fruitori dei servizi possa esprimere un giudizio di valore sul contenuto o sulle cause della controversia col-

lettiva viene tradotta, all'articolo 6, nella legittimazione attiva (come litisconsorti necessari per chiedere al pretore l'ingiunzione di cui all'articolo precedente), di un proporzionale numero di elettori.

L'articolo 7 regola le modalità per garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni dei servizi di cui all'articolo 1, mentre l'articolo 8 stabilisce che in nessun caso l'esercizio del diritto di sciope-

ro può determinare situazioni di pericolo e di danno all'incolumità, alla libertà, al lavoro ed alla dignità della persona, o alla sicurezza delle condizioni di lavoro e di preservazione della funzionalità degli impianti.

Per tutte queste ragioni, onorevoli colleghi, si ha l'onore di presentare alla vostra attenzione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'esercizio del diritto di sciopero non può determinare l'interruzione della continuità delle prestazioni dei presidi indispensabili dei servizi essenziali alle necessità primarie per la sussistenza e l'ordinato svolgimento sociale ed economico della vita della collettività.

ART. 2.

Per le categorie di prestatori di cui all'articolo precedente, l'esercizio del diritto di sciopero si attua dopo un preavviso di quindici giorni dalla comunicazione della sua proclamazione, ai sensi del comma successivo.

La proclamazione dello sciopero di cui al comma precedente deve essere comunicata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, se il ricorso all'autotutela riguarda l'ambito nazionale o pluriregionale, o al presidente della giunta regionale, se esso è esclusivamente uniregionale, con indicazione del giorno e dell'ora di inizio.

Il contenuto della pretesa oggetto della controversia collettiva, il giorno e l'ora dell'inizio, saranno adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati, a cura dei soggetti che hanno proclamato lo sciopero.

Nel periodo di composizione di cui al comma primo, i servizi di cui all'articolo 1 saranno prestati con regolarità da tutti gli appartenenti alla struttura organica del servizio stesso.

ART. 3.

Durante il periodo di composizione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o il presidente della giunta regionale, a seconda dell'ambito territoriale di attuazione dello sciopero proclamato, pon-

gono in essere ed esauriscono procedure informali di consultazione, informazione, e conciliazione, che ritengano opportune al fine di risolvere tutta, o parte, della controversia collettiva a cui lo sciopero proclamato si riferisce.

ART. 4.

Ove le procedure di cui all'articolo 3 della presente legge, vengano esperite senza successo, decorso il periodo di composizione dello sciopero proclamato, quei lavoratori di cui ai servizi di cui all'articolo 1, i quali decidano di esercitare il diritto di sciopero, lo attueranno mediante una completa astensione dal lavoro, non intervallata, nel tempo e nello spazio, da riprese della prestazione di lavoro, e con l'esclusione di qualsiasi modalità di non collaborazione alla realizzazione del servizio.

ART. 5.

Ove, durante il periodo di composizione dello sciopero, i lavoratori delle categorie di cui all'articolo 1 della presente legge, pongano tuttavia in essere comportamenti di autotutela di categoria, immedesimantisi in astensioni, totali o parziali, dalla prestazione di lavoro nei servizi di cui all'articolo 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o il presidente della giunta regionale, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza territoriale, sono legittimati a ricorrere al pretore, affinché assunte sommarie informazioni, ingiunga ai soggetti che si astengono dal prestare il lavoro, di cessare il loro comportamento, e di desistere dal reiterarlo, comunque, entro il termine finale del periodo di composizione.

L'ingiunzione, di cui al comma precedente è richiesta al pretore del luogo ove lo sciopero è stato proclamato.

Il pretore è competente per materia ad ammettere l'ingiunzione, sia che il rapporto di lavoro dei soggetti che rifiutano collettivamente la prestazione di lavoro

nasca da atto amministrativo, sia da contratto.

Contro l'ingiunzione che accoglie il ricorso di cui al primo comma del presente articolo ed all'articolo 6 della presente legge, è ammessa, entro il giorno successivo alla comunicazione dell'ingiunzione alle parti, opposizione avanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, il quale decide, entro due giorni dall'opposizione, con sentenza immediatamente esecutiva.

ART. 6.

Sono ugualmente legittimati a chiedere al pretore l'ingiunzione, cento elettori, litisconsorti necessari, se i comportamenti di autotutela, di cui al primo comma dell'articolo precedente, avvengano ad ambito uniregionale, o mille, se gli stessi avvengano ad ambito pluriregionale o nazionale.

ART. 7.

Sia nel caso di mancata ottemperanza all'ingiunzione del pretore, sia nell'ipotesi di decorso senza successo del periodo di composizione, il Ministro del lavoro e previdenza sociale, o il presidente della giunta regionale, a seconda dei rispettivi ambiti territoriali di competenza, dispongono la precettazione dei prestatori appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1 in misura assolutamente sufficiente ad assicurare un congruo livello di funzionamento del servizio essenziale.

ART. 8.

La tutela diretta degli interessi collettivi dei prestatori di lavoro subordinato non può determinare situazioni di pericolo e di danno all'incolumità, alla libertà, al lavoro ed alla dignità della persona, o alla sicurezza delle condizioni di lavoro e di preservazione della funzionalità degli impianti.